

Nell'ambito dell'aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 351/1999, la Giunta regionale, con deliberazione n. 66–3859 del 18 settembre 2006, ha approvato, ai sensi dell'art. 6 della l. r. 7 aprile 2000, n. 43, lo Stralcio di Piano per la mobilità ad integrazione dello Stralcio mobilità allegato alla citata legge n. 43/2000.

Con successive deliberazioni n. 57–4131 del 23 ottobre 2006, n. 64–6526 del 23 luglio 2007 e n. 33-13175 del 1 febbraio 2010, la Giunta regionale ha provveduto a rimodulare ed integrare il citato Stralcio di Piano per graduare le azioni di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti previste ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 del medesimo, ribadendo, nel contempo, l'importanza della concertazione tra Enti locali al fine di raggiungere concretamente gli obiettivi di riduzione delle emissioni dovute alla mobilità.

Con la stessa deliberazione n. 64–6526 del 23 luglio 2007, integrata con deliberazione n. 15-12362 del 19 ottobre 2009, la Giunta regionale ha, altresì, provveduto a definire i criteri di computo e a fornire le precisazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 2.2 del citato Stralcio di Piano relative alla progressiva realizzazione di zone di limitazione totale o parziale del traffico fino a coprire almeno il 20% delle strade dei centri abitati in tutti i Comuni assegnati alle Zone di Piano con più di 10.000 abitanti, già prevista con deliberazione n. 14-7623 dell'11 novembre 2002 attraverso il procedimento di concertazione tra le Province ed i Comuni assegnati alla Zona di Piano.

Nell'ambito delle misure finanziarie di accompagnamento dell'attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità, con deliberazione n. 19–6944 del 24 settembre 2007, modificata con deliberazione n. 15-12362 del 19 ottobre 2009, la Giunta regionale ha stabilito i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ai Comuni assegnati alla Zona di Piano, con popolazione superiore a 20.000 abitanti o appartenenti all'agglomerato di Torino, per il cofinanziamento dei costi sostenuti per la realizzazione dell'estensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità e ha individuato le opere e gli interventi ammissibili a tale cofinanziamento.

Nella medesima deliberazione sono state affidate alle Province la valutazione di coerenza dell'azione comunale rispetto alle indicazioni dello Stralcio di Piano e ai criteri stabiliti nella deliberazione n. 64–6526 del 23 luglio 2007, integrati con deliberazione n. 15-12362 del 19 ottobre 2009, e la valutazione di coerenza e ammissibilità delle opere e degli interventi proposti per il cofinanziamento regionale o statale.

Lo svolgimento di tale processo di valutazione ha portato le Province a segnalare sia la necessità, per alcuni Comuni, di un'ulteriore proroga del termine per il completamento e la rendicontazione delle opere e degli interventi per la realizzazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico ai fini dell'ammissibilità al cofinanziamento previsto, sia la presenza di Comuni nei quali sono state realizzate tali zone con estensione congruente ma con limitazioni di circolazione diverse da quelle richieste dagli indirizzi regionali sopra citati.

Occorre, al proposito, ricordare che l'istituzione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico all'interno dei centri abitati, le cosiddette *Low Emission Zones* (LEZ, zone a basse emissioni), viene annoverata da molti anni, a livello nazionale ed europeo, tra le azioni che concorrono in maniera significativa alla riduzione delle emissioni, in quanto:

- induce a ridurre le percorrenze effettuate con mezzi motorizzati individuali favorendo, nel contempo, l'utilizzo del trasporto collettivo;
- stimola l'ammodernamento del parco veicolare sia pubblico che privato incentivando, in particolare, la scelta di mezzi a basso impatto ambientale (veicoli elettrici, ibridi, a metano o a gpl anche bifuel) in quanto, di norma, vengono esclusi dai divieti di circolazione in vigore nelle LEZ;
- se correttamente progettata (e quindi, accompagnata da parcheggi di attestamento/corrispondenza, da potenziamento del trasporto collettivo e da servizi di mobilità alternativi al mezzo motorizzato individuale), contribuisce alla razionalizzazione, alla fluidificazione e al decongestionamento della circolazione.

Gli indirizzi regionali sulle “zone a basse emissioni” sono stati emanati sulla base di tali considerazioni, previa condivisione con i rappresentanti delle Autonomie locali, per favorire uniformità di comportamento, ma il procedimento di concertazione tra le Province ed i Comuni assegnati alla Zona di Piano può avere individuato orari e modalità delle limitazioni di circolazione nelle LEZ più consone alle caratteristiche locali purché almeno altrettanto efficaci.

Si ritiene, pertanto, opportuno prevedere la possibilità di accesso ai contributi di cui alla citata deliberazione n. 19-6944 del 24 settembre 2007 anche per i Comuni interessati che hanno realizzato zone di limitazione totale o parziale del traffico con limitazioni di circolazione diverse da quelle richieste dagli indirizzi regionali, a condizione che i medesimi presentino alle Province, ai fini del rilascio dell’attestazione di coerenza, una relazione dimostrativa della sostanziale equivalenza degli effetti di riduzione delle emissioni in atmosfera generati dai provvedimenti comunali rispetto alle soluzioni prospettate nei provvedimenti regionali.

Nel contempo, si ritiene utile ricordare che le politiche regionali di riduzione delle emissioni di PM₁₀ e di NOx conseguibile mediante il rinnovo del parco circolante, sia pubblico che privato, hanno privilegiato, fin dal dicembre 2000, la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale, incentivando in particolare, le motorizzazioni a gas metano o gpl - sia con contributi all’acquisto di nuovi veicoli e/o alla trasformazione a gas di veicoli catalizzati, sia con contributi per il potenziamento della rete di distribuzione del metano per autotrazione, sia con misure fiscali quali l’esenzione dal pagamento della tassa di circolazione – senza dimenticare le altre motorizzazioni innovative (veicoli elettrici o ibridi).

Un ulteriore stimolo all’attuazione di questa politica può sicuramente derivare dall’esclusione di tali veicoli a basso impatto ambientale dai divieti di circolazione in vigore nelle zone di limitazione totale o parziale del traffico, come, peraltro, già previsto nei criteri regionali di cui alla deliberazione n. 14-7623 dell’11 novembre 2002. Si ritiene, pertanto, necessario incentivare l’adozione di tale indirizzo da parte dei Comuni, condizionando la concessione dei contributi di cui alla deliberazione del 24 settembre 2007 all’attuazione del medesimo.

Considerata la difficoltà di alcuni Comuni interessati di rendicontare le opere e gli interventi nel nuovo termine stabilito nella deliberazione n. 15-12362 del 19 ottobre 2009, nonché la necessità di dare ai Comuni e alle Province un periodo di tempo per elaborare e valutare la relazione dimostrativa di equivalenza degli effetti di riduzione delle emissioni in atmosfera introdotta con il presente provvedimento, si ritiene opportuno prevedere un ulteriore prolungamento del termine del 1° luglio 2010, per il completamento e la rendicontazione delle opere e degli interventi per la realizzazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico ai fini dell’ammissibilità al cofinanziamento regionale o statale di cui alla deliberazione n. 19-6944 del 24 settembre 2007.

Tutto ciò premesso;

visto l’articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

la Giunta Regionale, con votazione unanime espressa nei modi di legge,

d e l i b e r a

- di prevedere la possibilità di accesso ai contributi di cui alla D.G.R. n. 19-6944 del 24 settembre 2007 anche per i Comuni interessati che hanno realizzato zone di limitazione totale o parziale del traffico con limitazioni di circolazione diverse da quelle richieste dagli indirizzi regionali stabiliti nel paragrafo 2.2 dello Stralcio di Piano per la mobilità di cui alla D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006 e s.m.i., a condizione che i medesimi presentino alle Province, ai fini del rilascio dell’attestazione di coerenza, anche una relazione dimostrativa della sostanziale equivalenza degli effetti di riduzione delle emissioni in atmosfera generati dai provvedimenti comunali rispetto alle soluzioni prospettate nei provvedimenti regionali;
- di condizionare, per le motivazioni di cui in premessa, la concessione dei contributi di cui alla D.G.R. n. 19-6944 del 24 settembre 2007, all’attuazione da parte dei Comuni interessati

dell'indirizzo regionale, già indicato nella D.G.R. n. 14-7623 dell'11 novembre 2002, che prevedeva l'esclusione dei veicoli a basso impatto ambientale (veicoli elettrici, ibridi, a metano catalizzati o a gpl catalizzati, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione) dai divieti di circolazione in vigore nelle zone di limitazione totale o parziale del traffico;

- di prorogare al 1° luglio 2011 il termine stabilito nella D.G.R. n. 19-6944 del 24 settembre 2007, già prorogato con D.G.R. n. 15-12362 del 19 ottobre 2009, per il completamento e la rendicontazione delle opere e degli interventi per la realizzazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico ai fini dell'ammissibilità al cofinanziamento regionale o statale, a condizione che i Comuni interessati abbiano ottenuto dalla Provincia, entro il 1° maggio 2011, l'attestazione di coerenza, sia relativamente al raggiungimento della prescritta estensione minima delle zone di limitazione del traffico, sia relativamente all'ammissibilità delle opere e degli interventi proposti a cofinanziamento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R n. 8/R/2002.